

cas. 46

228,27
20/09/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VITERBO
SEZIONE CIVILE

SENT. N° 625/09
RG 2342/04
Cron. 2753
Rep. 952/09



in persona del dott. Michele Romano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2342 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2004, trattenuta in decisione all'udienza del 2/4/2009, avente ad oggetto un'azione di accertamento della entità di un credito,

promossa da

[redacted], in persona del liquidatore [redacted] [redacted] [redacted], nata ad Orte in data 8.2.1947, [redacted] [redacted] nato a Orte il 14.11.1935, e [redacted], elettivamente domiciliati in Viterbo, via Chiodaroli 10, presso lo studio dell'avv. Massimo Meloni, che li rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione

ATTORI

nei confronti di

CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.P.A., in persona del suo presidente Santino Clementi, elettivamente domiciliata in Viterbo, via Giuseppe Ferrata 3, presso lo studio dell'avv. Danilo Onofri che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione,

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 2.4.2009 i difensori delle parti così concludevano:

- per gli attori: "Piaccia al Tribunale adito, in accoglimento delle ragioni indicate, condannare la banca al pagamento della somma di euro 129.101,08 (pag. 20 CTU) come da quesito n. 2 (saldo iniziale pari a zero); in subordine alla somma di euro 44.233,01 (pag. 19 CTU) quale risposta al quesito 1 (saldo iniziale come vero). Con interessi dalla domanda al saldo. Rivalutazione per il ritardato pagamento e danno secondo equità. Vittoria di spese, competenze ed onorari.";

- per la convenuta: "Piaccia al Tribunale di Viterbo: - accertata la piena validità ed efficacia di tutte le clausole e condizioni applicate sul conto corrente oggetto di questo giudizio; - accertata altresì, in relazione al predetto rapporto contrattuale, l'intervenuta prescrizione, comunque decennale, del diritto della Sovicar s.r.l. a ripetere dalla Carivit s.p.a. le somme da quest'ultima percepite a qualunque titolo ivi compreso quello di interessi, essendo stato, il conto corrente in questione, acceso il 8.10.91; - rigettare la domanda proposta in quanto infondata in fatto e diritto. Con la condanna per gli attori al pagamento delle spese, diritti ed onorari di avvocato, come da tariffario forense."

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda degli attori ha ad oggetto l'accertamento della entità del rapporto debitorio-creditorio relativo al rapporto di conto corrente n. 033 11070527/1 intrattenuto dalla Sovicar s.r.l. presso la agenzia n. 3 di Viterbo della banca convenuta.

In relazione ad esso è stata lamentata la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la applicazione di tassi di interessi superiori a quelli dovuti attraverso il riferimento, nel contratto, agli usi su piazza.

La domanda di parte attrice si fonda su un rapporto di conto corrente che risale al 1991, anteriore sia al d.l.vo n. 385 del 1993, sia alla legge n. 154 del 1992.

Il contratto non determinava il tasso di interesse a carico del correntista, ma faceva riferimento alle condizioni "d'uso" ossia a quelle praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza, ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali.

La clausola che rinvia agli usi per la determinazione degli interessi passivi è nulla per indeterminabilità dell'oggetto e deve, quindi, applicarsi il tasso legale (vedi Cass. 015675).

Neppure il tasso di interesse passivo può applicarsi per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge 154/92 nella misura risultante dalle modificazioni dalla banca rese note al cliente.

In contrario deve osservarsi che, secondo la disciplina vigente prima della entrata in vigore della legge appena citata, la clausola che consentiva alla banca di modificare unilateralmente il tasso di interesse dandone comunicazione all'altra parte senza indicare i presupposti per l'esercizio di questo potere nè i criteri di determinazione del nuovo tasso non rispettava l'esigenza della forma scritta ad substantiam del patto di pagamento di interessi in misura ultralegale posta dall'art. 1284



comma terzo c.c., che richiede o la indicazione in cifre sul contratto del tasso di interesse o, secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.), la specificazione di criteri di determinazione del tasso che, ancorchè estrinseci, siano ancorati ad elementi di fatto esistenti o sicuramente accertabili, tali da richiedere, per la loro applicazione, una mera operazione aritmetica (Cass. 92\4474).

La clausola contenuta nel contratto di conto corrente non rispetta tali requisiti essendo la possibilità di modificare le condizioni del contratto rimessa al mero arbitrio della banca, non essendo indicati i presupposti per il suo esercizio ed i criteri di variazione del tasso, non essendo sufficiente il richiamo delle condizioni praticate usualmente sulla piazza dalle aziende di credito, per quanto sopra esposto.

Ne deriva che la clausola di cui all'art. 16 delle condizioni generali era nulla ed improduttiva di effetti sin dal momento della conclusione del contratto e, essendo la nullità insanabile, essa non consentiva alla banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente, ossia prevedendo la applicazione di un tasso di interesse superiore a quello legale originariamente pattuito.

La legge n. 154\92 non è retroattiva.

Per lo stesso motivo non è applicabile l'art. 117 comma settimo lettera a) della legge citata, in cui è stato trasfuso l'art. 5 legge 154\92.

I criteri di integrazione etronoma del contratto di cui all'art. 1374 c.c. spiegano effetto, relativamente alle norme dispositive quale è il settimo comma dell'art. 117 citato, solo in quanto essi siano già operanti alla data di conclusione del contratto, poichè solo in tal caso può presumersi che le parti, non esprimendo una diversa volontà, ne abbiano voluto gli effetti.

Nel caso di specie, alla data di conclusione del contratto di conto corrente, operava l'art. 1284 c.c. e conseguentemente deve applicarsi il tasso di interesse legale e non quello previsto dall'art. 117, che non essendo una disposizione imperativa non può sostituirsi in via autoritativa a quanto le parti hanno in precedenza pattuito, sia pure implicitamente, non stabilendo una disciplina dei loro rapporti diversa da quella prevista da disposizioni derogabili.

Solo in data 7.6.2002 le parti del rapporto hanno concordato i tassi di interesse e le commissioni di massimo scoperto.



In relazione a detti conti correnti è stata anche lamentata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Le clausole di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, hanno fonte nelle c.d. norme bancarie uniformi, le quali non costituiscono un uso normativo, ma un uso negoziale e quindi non danno luogo al fenomeno della inserzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c., nè consentono di derogare al divieto dell'anatocismo ai sensi dell'art. 1283 c.c. (Cass. 8442\02; Cass. 4490\02; Cass. 12507\99; Cass. 3096\99).

Ne consegue che le clausole suddette sono nulle per violazione dell'art. 1283 c.c. e la nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 1421 c.c..

Solo a decorrere dal 1.7.2000 è divenuta lecita la capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Non può d'altro canto ritenersi, come sostenuto al fine di contrastare tale orientamento giurisprudenziale, che la Suprema Corte di Cassazione addiviene a conclusioni errate per il fatto che, avendo le parti in forza dell'art. 1831 c.c. facoltà di richiedere l'immediata chiusura del conto con la liquidazione del saldo, nel termine stabilito nel contratto o dagli usi, ed avendo ciascuna delle parti, ai sensi dell'art. 1833 c.c., il diritto di recedere dal contratto di conto corrente a tempo indeterminato a ogni chiusura del conto, salvo il preavviso, la mancata richiesta di pagamento del saldo al verificarsi della chiusura del conto pone il saldo medesimo quale prima rimessa di un nuovo conto, con automatica rinnovazione del contratto a tempo indeterminato, sulla quale decorrono gli interessi convenzionali o, in mancanza, quelli legali, con la conseguenza che la capitalizzazione trimestrale degli interessi si atterrebbe come naturale conseguenza della periodica chiusura del conto corrente.

Tale argomentazione non è fondata. Alle operazioni bancarie regolate in conto corrente bancario non sono applicabili le disposizioni dettate per il conto corrente ordinario dagli artt. 1823, secondo comma, c.c. e 1831 c.c., mancando l'inclusione dell'art. 1831 c.c. tra le norme applicabili al conto corrente ordinario indicate dall'art. 1857 c.c.

Peraltra diversa è la natura giuridica del conto corrente bancario rispetto a quello ordinario. fatti caratteristica specifica del primo è la disponibilità in ogni momento del saldo, laddove invece



elemento indefettibile del conto corrente ordinario è proprio la inesigibilità del saldo (art. 1823 c.c.) sino alla chiusura del conto.

In secondo luogo il contratto di conto corrente bancario assolve ad una funzione di gestione delle somme da parte della banca, funzione che invece manca nel conto corrente ordinario, dove è anzi prevista la regola della indisponibilità delle somme sino alla chiusura del conto.

Per tali ragioni, dunque, non è consentita l'applicazione dell'art. 1831 c.c. anche al contratto di conto corrente bancario, stante la totale diversità di ratio delle due ipotesi normative ed il mancato richiamo dell'art. 1857 c.c..

Al fine di accertare la esistenza e l'ammontare dell'eventuale credito della banca è pertanto necessario scomputare dal credito azionato la quota derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi e proprio a tal fine è necessario provvedere a ricalcolare tutti i movimenti effettuati sul conto corrente fin dall'inizio del rapporto.

Onde procedere a tali calcoli è necessario disporre degli estratti conto sin dall'inizio del rapporto.

La banca e la attrice hanno provveduto al deposito di copia degli estratti del conto corrente risalenti, in modo continuativo, solo sino al 1.1.1994.

La produzione degli estratti conto relativi al periodo anteriore a quello cui si riferiscono gli estratti conto prodotti non è più possibile, essendo decorso il termine perentorio a tal fine concesso; un nuovo ordine di esibizione significherebbe prorogare detto termine, il che è vietato a questo giudice dall'art. 153 c.p.c.; è pur vero che nel processo del lavoro si ammette la acquisizione di documenti anche dopo la scadenza di termini perentori, ma nel processo del lavoro, ai sensi dell'art. 421, comma secondo, c.c. il giudice può disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, potere che non è previsto per il processo ordinario.

In mancanza degli estratti conto relativi al periodo anteriore, non è possibile stabilire se il saldo passivo risultante quale scritturazione iniziale dell'estratto conto più remoto sia in tutto o solo in parte dovuto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed alla applicazione di interessi superiori a quello legale.

In mancanza degli estratti conto relativi al periodo anteriore, non è possibile stabilire se l'importo risultante a debito della correntista quale scritturazione iniziale dell'estratto conto più



remoto tra quelli prodotti sia in tutto o solo in parte dovuto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Il debito della società riportato nell'estratto conto potrebbe anche essere integralmente dovuto all'accumularsi della capitalizzazione trimestrale di interessi su esposizioni di importo elevato successivamente ripianate. Gli interessi così illegittimamente capitalizzati avrebbero prodotto ulteriori interessi, anch'essi poi capitalizzati trimestralmente, facendo crescere sempre più il debito, solo apparente, della società verso la banca.

Entrambe le parti avevano l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare il loro eventuale credito nei confronti dell'altra.

Ai fini dell'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare dell'eventuale credito della banca, non potendo stabilirsi se il suddetto saldo passivo sia dovuto in tutto od in parte alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, si è proceduto ad effettuare i ricalcoli considerando pari a zero il saldo alla data sopra indicata.

Avendo la banca prodotto solo gli estratti conto relativi al periodo successivo, non può ritenersi dimostrata la esistenza e la veridicità del saldo passivo alla data del 1.1.1994 ed il credito della banca deve essere rideterminato considerando pari a zero il saldo del conto alla data suddetta.

Il CTU ha affermato nella sua relazione che, operati i necessari ricalcoli e considerando pari a zero il saldo alla data del 1.1.1994, applicando il tasso di interesse legale sino al 7.6.2002 e il tasso concordato dalla banca con la correntista, quale risulta dalla lettera di accettazione di affidamento sottoscritta in pari data dalla Sovicar, per il periodo successivo e capitalizzando annualmente gli interessi passivi così calcolati sino al 30.6.2000 e trimestralmente per il periodo successivo, il conto corrente presenterebbe un saldo finale a credito della attrice alla data del 21.9.2004 di € 129.101,08.

Può, quindi, sicuramente escludersi la esistenza di un credito della banca alla data del 21.9.2004.

Anche la attrice, tuttavia, aveva l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare la esistenza e l'ammontare di un suo eventuale credito verso la banca.

Ne consegue che, a tal fine, anche la ████████ aveva interesse a produrre gli estratti conto relativi al periodo anteriore al 31.12.1993 al fine di dimostrare in che misura il saldo passivo



risultante a tale data era addebitabile alla capitalizzazione trimestrale degli interessi ed alla applicazione di un tasso di interesse superiore a quello legale.

In mancanza degli estratti conto suddetti non può escludersi che il saldo a tale data non sia affatto dovuto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e che nel periodo anteriore alla data suddetta il conto abbia presentato saldi passivi estremamente modesti e per periodi di tempo contenuti, così che la capitalizzazione trimestrale e la applicazione di interessi passivi in misura maggiore di quella dovuta avrebbe inciso in misura irrisoria a comporre detto saldo passivo.

Ai fini dell'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare dell'eventuale credito della società attrice, non potendo stabilirsi se il suddetto saldo passivo sia dovuto in tutto od in parte alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, si è proceduto ad effettuare i ricalcoli considerando come non dovuto alla capitalizzazione trimestrale ed alla applicazione di interessi superiori a quelli dovuti il saldo passivo alla data del 1.1.1994.

IL CTU ha quindi considerato come effettivamente dovuto dalla società attrice il saldo passivo risultante a tale data e ha poi applicato al successivo corso del rapporto il tasso di interesse legale sino al 7.6.2002 e il tasso concordato dalla banca con la correntista, quale risulta dalla lettera di accettazione di affidamento sottoscritta in pari data dalla Sovicar, per il periodo successivo e ha capitalizzato annualmente gli interessi passivi così calcolati sino al 30.6.2000 e trimestralmente per il periodo successivo; in tal modo è risultato un credito a favore della correntista di euro 44.233,01.

Poiché la parte attrice non ha provveduto alla chiusura del conto, non è applicabile l'art. 2034 c.c. e neppure è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.

Il debitore che provvede al pagamento di interessi in misura superiore a quella dovuta per effetto di una valida pattuizione adempie una obbligazione naturale, ma *“ove si sia in presenza di pagamenti effettuati dal debitore in conto del proprio debito risultato non ancora estinto nel suo complessivo ammontare di capitale ed interessi legali maturati ed in difetto d'una pattuizione d'interessi superiori alla misura legale validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284 c.c., i pagamenti stessi, ove manchi la prova della loro imputazione in tutto od in parte ad interessi in misura superiore alla legale per espressa volontà del debitore, non possono ricevere imputazione siffatta ad autonoma iniziativa del creditore”* (Cass. n. 819 del 2000); in sostanza, laddove un soggetto, a carico del quale esistono obbligazioni naturali ed obbligazioni civili, esegua un



pagamento ed il debitore non manifesti espressamente la volontà di imputare il pagamento alla obbligazione naturale, il creditore non può di sua iniziativa operare tale imputazione.

Solo laddove il conto venga chiuso ed il correntista contestualmente esegua pagamenti idonei ad estinguere sia la sua obbligazione civile, sia la sua obbligazione naturale potrà operare, salvo che siano stati applicati interessi usurari, l'art. 2034 c.c., potendo ritenersi che egli non abbia inteso eseguire un versamento sul proprio conto, ma estinguere il suo debito verso la banca.

Neppure il credito della attrice si è estinto per prescrizione.

Il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (Cass. 84\2262; Cass. 07\10692).

Ne consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della attrice di euro 44.233,01, oltre interessi su detta somma al tasso legale dalla data della domanda e quindi dal 7.9.2004.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base della somma per la quale viene pronunciata condanna.


P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- 1) condanna la convenuta al pagamento in favore della attrice [REDACTED] della somma di euro 44.233,01, oltre interessi su detta somma al tasso legale dal 7.9.2004;
- 2) condanna la convenuta al pagamento in favore della attrice delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 11.870,51, di cui euro 6.556,51 per spese, comprese quelle di CTU, euro 1314,00 per competenze ed euro 4.000,00 per onorari, oltre al 12,5% su competenze ed onorari a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, C.A. ed IVA.

Così deciso in Viterbo il 25.8.2009.

Il Giudice


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 05/09/09
